



Segr_Cocchi-Aosta - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009061 - 07/12/2021 - C14 - E

Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta
Voc. San Benigno 216/4 - Todi - PG
Cell. 329 0642508
C.F. STLMRT86S60L188A
P.iva 03186030544
marta.ostili@gmail.com

PREVENTIVO

Data: 4 Dicembre 2021

| Descrizione | Pezzi | Prezzo unit. | Prezzo Tot* |
|---|-------|--------------|-------------|
| Sviluppo 3d Placca Formato: 20x21 circa doppio colore File fornito da voi | 3 | € 25,00 | € 75,00 |

*consegna 5 giorni lavorativi
dall'approvazione del
preventivo e ricezione file di
stampa (sabato escluso)*

Tempi di consegna:
indicato per ogni prodotto

Pagamento:
Bonifico bancario alla consegna.
Conto Intesa SanPaolo
Intestato a MARACUJA PUBBLICITA' E GRAFICA DI OSTILI MARTA
IBAN: IT89 M030 6938 7011 0000 0004 509

cliente

Scuola Media Cocchi-Aosta

Per accettazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paserò Enrico

Timbro e Firma

Segr_Cocchi-Aosta - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009061 - 07/12/2021 - C14 - E

Condizioni generali di vendita

Art. 1 Ordine Irrevocabile. Il presente ordine deve essere redatto per iscritto su apposito modulo a pena di nullità ed è irrevocabile per il committente, ai sensi dell'art. 1329 c.c., nei trenta giorni successivi alla data in cui viene fatto pervenire alla Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta. La parte descrittiva e normativa della proposta è immutabile nei termini suddetti. L'ordine si perfeziona con l'accettazione, da parte del titolare della Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta, comunicata a mezzo corrispondenza commerciale, a mezzo fax e/o a mezzo mail o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Art. 2 Cessione di ordine.

La Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta è autorizzata anche ai sensi dell'art. 1406 c.c. alla cessione del contratto. L'efficacia della cessione decorre dalla notifica attraverso cui la Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta comunica l'avvenuta cessione ai sensi dell'art. 1407 c.c. Dal perfezionamento della cessione la Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta è liberata da ogni sua obbligazione nei confronti del contraente ceduto. Il contraente ceduto sin d'ora dichiara irrevocabilmente anche ai sensi dell'art. 1408 c.c. di liberare la Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta da ogni inadempimento successivo alla cessione del contratto. Le parti danno atto del divieto di cessione del contratto da parte della committente.

Ai sensi dell'art. 2558 c.c. le parti convengono che in caso di cessione e/o affitto di azienda o di ramo di azienda è facoltà della Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta di recedere insindacabilmente dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione di affitto e/o cessione di azienda o di ramo di azienda.

Art. 3 Pagamento.

La committente si obbliga a pagare il corrispettivo alle scadenze indicate. I termini di pagamento sono essenziali ai sensi dell'art. 1453 c.c. ed il trascorrere degli stessi senza il pagamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto. In caso di mancato pagamento matureranno gli interessi ai sensi del D.Lgs 231/2002.

Art. 4 Inadempimento.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento del cliente la sottoscrizione del presente ordine da parte dello stesso costituisce esplicito riconoscimento del debito, relativamente all'importo dovuto e non pagato dal medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. In particolare, con specifico riferimento al diritto della Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta di chiedere ed ottenere ingiunzione di pagamento ex art. 633 ss c.p.c., le parti convengono che il predetto riconoscimento di debito integri il requisito previsto dall'art. 642, comma 2 c.p.c. per l'emissione di Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Le obbligazioni in capo alla Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta si intendono parziali ed un eventuale caso fortuito e/o forza maggiore e/o inadempimento della Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta in ordine ad una obbligazione non comporta l'inadempimento in ordine ad altre obbligazioni derivanti dal presente contratto che hanno avuto regolare esecuzione.

Art. 5 Vincolo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 1462 c.c. il committente non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo con riferimento alla modalità e ai tempi di cui all'art. 3 del presente contratto. La limitazione in oggetto comprende sia le eccezioni in senso tecnico sia le domande riconvenzionali; in via esemplificativa è quindi precluso al committente opporre le eccezioni di cui agli art. 1460 e 1461 c.c. o chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità al fine di evitare o ritardare il pagamento. Il cliente non potrà opporre neanche l'eccezione di totale inadempimento della Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta alle obbligazioni dalla stessa assunte. La limitazione si estende inoltre, per espressa volontà delle parti, alle azioni giudiziali ed ai rimedi stragiudiziali per l'inadempimento o inesatto adempimento. Sono comunque ammesse, nonostante la presente clausola, le eccezioni a mezzo delle quali il committente faccia valere la nullità, annullabilità o rescissione del contratto.

Art. 6 Spese registrazione.

Le spese di bollo e di registro dell'ordine, in caso d'uso per imposte, tasse e soprattasse, gravanti sulla pubblicità, quelle eventuali d'incasso fra cui lo sconto e gli interessi di mora, nonché quelle speciali, sono a carico del committente e saranno dallo stesso pagate a presentazione fattura. Il committente terrà la Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta indenne da ogni responsabilità verso il Fisco ed i terzi in genere, in dipendenza della pubblicità oggetto del presente ordine, rilevandola altresì da ogni azione in proposito.

Art. 7 Termine per la consegna del materiale alla Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta.

Le disposizioni ed il materiale (testi, clichè, ecc.) per le inserzioni dovranno pervenire alla Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta secondo il termine fissato nell'ordine. Qualora la prestazione pubblicitaria oggetto dell'ordine non possa essere effettuata a causa del mancato o ritardato invio delle disposizioni o del materiale il committente è tenuto ugualmente a corrispondere l'importo integrale del prezzo a titolo di penale giudicata dalle parti equa ex art. 1384 c.c. avuto riguardo agli interessi delle parti.

Art. 8 Pubblicazioni ed inserzioni.

La pubblicazione delle inserzioni è subordinata all'approvazione insindacabile delle Autorità Amministrative, nonché alle esigenze redazionali e tipografiche. In particolare la Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta ha l'insindacabile giudizio di vietare la pubblicazione delle inserzioni che ritenesse in contrasto con la legge, pregiudizievoli all'indirizzo della pubblicazione o contrarie alla morale. La mancata pubblicazione per le cause di cui sopra non inficia la validità ed efficacia del presente contratto, per cui il committente è tenuto alla sostituzione dei testi eventualmente non approvati e la Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta è autorizzata a pubblicare sul primo numero raggiungibile le inserzioni non pubblicate per esigenze redazionali o tipografiche. La Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta non può in ogni caso essere chiamata a rispondere per la revoca delle approvazioni ed autorizzazioni da parte delle Autorità nonché per le pubblicazioni non effettuate sospese o rimosse in ottemperanza degli ordini e delle disposizioni provenienti dall'Autorità.

Art. 9 Diritto di recesso per giusta causa.

È attribuito a tutte le parti del presente contratto il diritto di recesso qualora la controparte versi in una delle condizioni di seguito indicate: 1. Fallimento; 2. Procedure Concorsuali; 3. Sia interessata da procedura esecutiva. Il diritto di recesso va esercitato a mezzo di lettera raccomandata da inoltrarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione o conoscenza delle situazioni sopra elencate. Nel caso il committente versi in una delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, nulla dovrà essere restituito dalla Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta in relazione ad anticipi ricevuti per pubblicità non ancora eseguite.

Art. 10 Diritti della Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta.

Non sono ammesse clausole d'esclusiva o divieti di pubblicità nei confronti dei concorrenti. La Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta non è vincolata da prescrizioni di collocamento o da date di periodicità delle inserzioni, né è tenuta a sospendere o sostituire inserzioni già disposte. Eventuali variazioni nella pubblicazione delle inserzioni non danno diritto alla risoluzione né ad indennizzi di sorta.

Art. 11 Responsabilità della Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta.

La Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta risponde per mancate inserzioni, errori di stampa, difettosa riproduzione di testi od illustrazioni solo in caso di gravi errori di rilevante pregiudizio per il committente e questi potrà pretendere la ripetizione dell'avviso escluso ogni altro risarcimento. Ogni contestazione relativa agli inadempimenti come sopra indicati dovrà essere comunicata dal committente entro otto giorni dalla pubblicazione o dalla scoperta a pena di decadenza. Qualora una o più pubblicazioni venissero sospese o cessassero di essere gestite dalla Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta, l'ordine resta valido per le rimanenti pubblicazioni, contemplate nel presente ordine. Il materiale per le inserzioni, se non richiesto in restituzione, sarà distrutto un anno dopo la pubblicazione. La Maracuja Pubblicità non risponde in nessun modo per mancate inserzioni, errori di stampa, difettosa riproduzione di testi od illustrazioni, dal momento in cui il committente dà la sua approvazione definitiva al materiale per la stampa/inserzione.

Art. 12 Limitazioni di responsabilità.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo le parti convengono l'esonerazione di ogni e qualsivoglia responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo alla Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta in ordine a danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti dal committente o da terzi limitatamente alle ipotesi in cui l'inadempimento, l'inesattezza o il ritardo nell'adempimento siano da imputare a colpa lieve o lievissima della Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta, salvo il caso di eventi alla medesima imputabili per suo dolo o colpa grave. La Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta non sarà in ogni caso responsabile del risarcimento di qualsiasi danno che possa derivare al committente o a terzi in conseguenza di caso fortuito o forza maggiore. Resta ferma la clausola di cui all'art.5.

Art. 13 Nullità parziale.

La nullità la invalidità e comunque l'inefficacia di una delle presenti clausole non determina la nullità dell'intero contratto.

Art. 14 Inversione dell'onere della prova.

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2698 c.c., valutato che la prova dell'inadempimento nonché dell'inesatto o ritardato adempimento della Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta non rende eccessivamente difficile al committente l'esercizio del proprio diritto, convengono che sarà a carico del committente l'onere della prova dell'imputabilità dell'inadempimento alla Maracuja Pubblicità e Grafica di Ostili Marta a titolo di dolo o colpa grave.

Art. 15 Norme finali e Foro competente.

Il committente dichiara di accettare senza riserve il codice di Autodisciplina Pubblicitaria che sa essere obbligatorio e vincolante. Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente contratto, come pure in ipotesi di continenza e connessione tra cause, sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia.